

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA INDUNESE PERIODO 01.05.2024-30.04.2027

Scrittura privata

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 09/04/2024 il Comune di Induno Olona disponeva, tra gli indirizzi generali di governo, di concedere in comodato d'uso a titolo gratuito alla Filarmonica Indunese l'uso dei locali situati in via Andreoli n. 7, periodo 01.05.2024-31.12.2027;
- ciò consente di promuovere, senza scopo di lucro, attività ricreative e culturali, poiché esiste, collaudato nel tempo, un proficuo rapporto di collaborazione con tale associazione operante nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività, a potenziale coinvolgimento della collettività, nei settori culturale, dell'intrattenimento e del sociale

Il giorno in Induno Olona, nella residenza Municipale di via Porro 35

TRA

il Comune di Induno Olona, rappresentato dalla responsabile del settore Servizi alla persona dott.ssa Rossana Turuani, nata a , domiciliata ai fini del presente atto presso il Comune di Induno Olona- comodante- cod.fiscale e P. IVA 00271270126

E

l'Associazione Filarmonica Indunese rappresentata dal Presidente sig. Marco Quargentan nato a residente a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto 1. Il Comune di Induno Olona, ai sensi e per gli effetti degli artt. dal 1803 al 1812 e s.m.i. concede in comodato d'uso a titolo gratuito all'Associazione Filarmonica Indunese, che a tale titolo riceve ed accetta, l'unità immobiliare costituita da n. 3 vani, oltre due corridoi, dell'immobile sito in Induno Olona via Andreoli n. 7, te come meglio raffigurata nella planimetria allegata, a formare parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, per il periodo valevole dal 01/05/2024 al 31/12/2024 per lo svolgimento delle attività associative.

Art. 2 - Destinazione ed uso dei beni

- a. I locali sopramenzionati devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo.
- b. Per patto espresso, le Parti convengono che tale destinazione non potrà essere mutata, neppure parzialmente, senza assenso scritto del Comune di Induno Olona.

Art. 3 - Durata

- a. Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione.

b.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1809 c.c. l'Associazione è obbligata a restituire l'immobile alla scadenza del termine convenuto; se però, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno all'Ente, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 4 - Custodia ed utilizzo dei locali e degli immobili

a. Il Comodatario è custode dei locali ad esso affidati dal presente contratto ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose derivanti dall'uso dei locali concessi in comodato. Il comodatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile, a custodire e conservare l'immobile con diligenza e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

b. Il Comodatario non può inoltre cedere a terzi il godimento dei beni oggetto del presente contratto.

c. L'utilizzo dei locali è consentito nei limiti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza che l'Associazione otterrà dalle autorità competenti. In ogni caso è a carico dell'Associazione l'ottenimento di qualsiasi autorizzazione necessaria per lo svolgimento di iniziative presso i locali.

Art. 5. Il comodatario assolverà i seguenti compiti con sgravio per il Comune:

- Manutenzione ordinaria;
- Pulizia dei locali e relative pertinenze;

Art. 6 .- Spese di ordinaria e straordinaria manutenzione

a. Le spese di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per la buona conservazione degli spazi concessi, sono a carico del Comodatario, che vi provvede a propria cura e spese, previa comunicazione scritta al comodante per le eventuali autorizzazioni.

b. Le spese di straordinaria manutenzione spettano al Comodante tranne quelle provocate da indisciplina o cattivo uso dei fruitori nonché dai partecipanti alle attività comunque svolte nelle aree concesse e relative pertinenze che saranno a carico del comodatario. Ilc.

c. Il Comodatario o è altresì tenuto sostenere tutte le spese di gestione ordinaria, ricomprendendo il versamento della TARI e al versamento annuo di € 100,00 a titolo di compartecipazione delle spese di utenze elettriche e di riscaldamento.

Art. 7 - Sicurezza e copertura assicurativa

a. Il comodatario si impegna ad osservare tutte le norme di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura dei locali concessi.

b. La Filarmonica Indunese svolge le attività previste in nome proprio e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che al comodatario ed a terzi possano derivare dall'utilizzo dei locali

c. La Filarmonica è responsabile per danni ed infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale che possano verificarsi in connessione con l'uso dei locali forniti dal Comune o, comunque, in connessione con lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. A tal fine la Filarmonica è tenuta a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Modifiche, innovazioni, migliorie

Il comodatario può apportare modifiche ed eseguire lavori di migliorie solo se preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal comodante. E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare i locali salvo congruo preavviso scritto.

Art. 9 - Decadenza.

L'inadempimento delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, comporta per il comodatario la decadenza dal contratto con la restituzione immediata dei beni oggetto di concessione e l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal comodante.

Art. 11 – Restituzione

Al termine del comodato il comodatario dovrà restituire i beni oggetto del presente contratto in buono stato di conservazione e manutenzione.

Art. 12 -Per quanto non espressamente stabilito e contemplato dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 13 . Il presente contratto non può essere rinnovato tacitamente e può essere disdetto da una delle parti, dandone comunicazione scritta almeno sei (6) mesi prima della scadenza dello stesso, salvo il recesso da comunicarsi da parte del comodatario nel caso in cui sopravvengano motivi generali correlati a ragione di interesse e ordine pubblico.

Art. 14 Il presente contratto, trattandosi di comodato d'uso, stipulato in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso con oneri a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Art. 15. Per qualsiasi contestazione o controversia che potesse sorgere dal presente contratto il Foro competente sarà quello di Varese.

Allegati:

A) planimetria dell'unità immobiliare

Induno Olona,

IL COMODATARIO
p. Associazione Filarmonica Indunese

IL COMODANTE
p. Comune Induno Olona